

DETERMINAZIONE

Data: **30-09-2026** - Numero: **22/AP** - Numero Registro Generale: **808**

Settore: Urbanistica, Patrimonio

Servizio: Attività Produttive, SUAP

Responsabile del Servizio: Sedda Roberta

Responsabile del Procedimento: Sedda Roberta

Oggetto:

Procedura straordinaria e urgente per l'assegnazione di n. 1 posteggio alimentare temporaneo evento "GUSPORT 2026" - 02 e 03 ottobre 2026. Assegnazione definitiva

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del provvedimento del Sindaco che conferisce l'incarico di Direzione e Elevata Qualificazione.

Il Responsabile del Servizio

Visto

il decreto sindacale n. 16 del 10.06.2026 (Registro Generale n.16) che conferisce l'incarico di Direzione e Posizione Organizzativa di Elevata Qualificazione del Settore Attività Produttive all'Ing. Roberta Sedda;

Richiamato

il nuovo Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche scoperte, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 23.01.2020 e successive integrazioni;

Vista

la determinazione n. 21/AP del 29.09.2026 (Reg. Gen. 799) con la quale è stata attivata una procedura straordinaria e urgente per l'assegnazione di n. 1 posteggio temporaneo destinato alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande presso l'impianto sportivo di Serra Murdegù, in deroga ai criteri ordinari, al fine di garantire il servizio durante le giornate del 02 e 03 ottobre 2026 (evento "GUSPORT 2026");

Richiamato

l'Avviso Pubblico del 29.09.2026, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni

di interesse via PEC fissata perentoriamente entro le ore 23:59 del 29 settembre 2026;

Dato atto che

come evidenziato nella "Nota di Trasparenza" del citato Avviso, era stata acquisita d'ufficio e considerata pienamente valida l'istanza presentata tramite Sportello Telematico in data 25.09.2026 (assunta al protocollo generale al n. 30557) dall'operatore economico operante in sede fissa (enoteca) SEDDA FILIPPO CARLO, ditta individuale, Partita IVA 03551270923, non rientrante tra le categorie previste nell'avviso pubblico e non ammissibile alla selezione originaria per la sola carenza del requisito oggettivo del possesso dell'Automarket (negozio mobile);

Rilevato che

entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 29.09.2026 non sono pervenute all'indirizzo PEC istituzionale del Comune ulteriori manifestazioni di interesse o domande concorrenti da parte di altri operatori economici;

Considerato che

in applicazione dei principi di conservazione degli atti giuridici, economicità dell'azione amministrativa e trasparenza ai sensi della L. 241/90 richiamati nell'Avviso Pubblico, si rende necessario procedere all'assegnazione definitiva a favore dell'unico operatore economico validamente e utilmente inserito nella procedura;

Ritenuto

pertanto, di dover procedere all'assegnazione definitiva del posteggio all'unico operatore utilmente collocato in termini di ammissibilità e conformità ai requisiti previsti dall'avviso;

Preso atto che

la presente determinazione ha natura puramente organizzativa e di coordinamento gestionale, non comporta riflessi finanziari negativi né impegni di spesa a carico del bilancio comunale;

Dato atto che

il responsabile dell'adozione finale del presente atto che coincide con il responsabile del procedimento, non incorre nell'assunzione del presente provvedimento in alcuna delle cause di conflitto di interesse anche solo potenziale, incompatibilità, inconferibilità ai sensi della legge anticorruzione n.190 del 06.11.2012 e norme collegate

Visti

- il Titolo II "Commercio su Aree Pubbliche" della L.R. n. 5/2006 (artt. 14 e sgg);
- l'Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007 "Criteri di attuazione per il commercio su aree pubbliche";
- i criteri richiamati nella determinazione del responsabile del servizio n. 17/AP del 10.09.2026;
- il D.lgs 18.08.2000, n. 267;

Determina

di prendere atto che

la procedura straordinaria d'urgenza avviata con determinazione n. 21/AP del 29.09.2026 è decorsa senza che siano pervenute ulteriori istanze alternative via PEC entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 29.09.2026.

di dare atto che

per le motivazioni espresse in narrativa, l'istanza prot. 30557 del 25.09.2026, già trasmessa dall'operatore economico in sede fissa (enoteca) è stata acquisita agli atti della presente procedura e considerata valida d'ufficio ed utilmente inserita senza necessità di nuovo inoltro o ulteriori oneri a carico del richiedente;

di disporre

l'assegnazione di n. 1 posteggio alimentare temporaneo per l'evento "GUSPORT 2026" presso l'impianto sportivo di Serra Murdegù (giornate del 02 e 03 ottobre 2026) alla ditta individuale SEDDA FILIPPO CARLO, con sede legale/operativa in Guspini, Partita IVA 03551270923, secondo il quadro sottoriportato:

- Operatore Economico: **Sedda** Filippo Carlo
- Comparto Merceologico: Alimenti e bevande
- Postazione Assegnata: Stand temporaneo autonomo
- Protocollo / ID Istanza: Prot. n. 30557 del 25.09.2026
- Esito Istruttoria: Ammesso
- Note Speciali: La pubblicazione equivale a notifica d'ufficio all'interessato

di stabilire che

la ditta aggiudicataria dovrà presentare prima dell'avvio dell'evento il modello MOD-F-40 della modulistica regionale SardegnaSuape ai fini della notifica igienico-sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004, valevole per le giornate del 02 e 03 ottobre 2026 e provvedere inoltre al pagamento del canone di occupazione OSP mediante sistema PagoPA, secondo gli importi che verranno stabiliti dagli Uffici e comunicati per motivi di celerità direttamente all'interessato;

di dare atto che

lo svolgimento del sorteggio, originariamente previsto quale criterio di assegnazione del posteggio temporaneo tra tutte le istanze ammissibili, non verrà effettuato in quanto è presente AGLI ATTI una sola istanza valida; il Servizio infatti ha proceduto direttamente all'assegnazione del posteggio in favore dell'unico operatore idoneo, dichiarando assorbita e non necessaria la fase del sorteggio pubblico.

di confermare

integralmente le prescrizioni di sicurezza e igienico-sanitarie già approvate con la Determinazione n. 18/AP del 18.09.2026, in particolare per quanto attiene al divieto assoluto per l'operatore assegnatario di somministrare e vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e in lattine, con obbligo di mescita esclusiva in bicchieri monouso o compostabili.

di dichiarare che

il presente provvedimento non comporta riflessi finanziari negativi né impegni di spesa a carico del bilancio comunale.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al TAR della regione Sardegna, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Servizio

Roberta Sedda